RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/627 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Grecia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Grecia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) della Grecia 2021-2030

(1) La Grecia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 3 novembre 2023.

(2) A causa della presentazione tardiva da parte della Grecia della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima, la Commissione europea ha avuto un tempo limitato per redigere la propria valutazione al fine di adottare la presente raccomandazione sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione dei piani nazionali aggiornati definitivi per l'energia e il clima, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

(3) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(4) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Grecia del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Grecia ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 609 final, SWD(2023) 608 final.
([6]) COM(2022) 609 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 608 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(5) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(7) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(8) Affinché l'adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni o i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull'adattamento valutano in che misura la Grecia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(9) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima della Grecia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Grecia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Grecia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final del 24 ottobre 2023.

(10) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(11) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(12) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. La raccomandazione della Commissione si sofferma inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(13) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(14) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(15) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano greco per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e con le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo; e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(16) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (C/2023/1729) (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

(17) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Grecia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(18) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Grecia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(19) La Grecia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(20) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure greche con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione.cLa Grecia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(21) Al fine di garantire l'efficacia dei piani e delle strategie di adattamento climatico, è essenziale stabilire correttamente i possibili pericoli che i cambiamenti climatici rappresentano per un determinato ambito o settore. Una solida valutazione del rischio è un presupposto per politiche di adattamento strategiche e ben calibrate. Dovrebbe basarsi sulle più recenti conoscenze nell'ambito della climatologia e sui risultati delle prove di stress, ed essere regolarmente aggiornata per individuare le popolazioni, le infrastrutture e i settori più vulnerabili ai cambiamenti climatici. È necessario attuare misure di adattamento per migliorare la preparazione e la resilienza, che possono essere predisposte secondo percorsi che prevedono una sequenza di misure indirizzate a un obiettivo di adattamento. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore. È possibile mobilitare diversi strumenti di finanziamento dell'UE per finanziare l'adattamento. La resilienza climatica dovrebbe dare l'impronta ai piani nazionali che gli Stati membri elaborano nell'ambito dei pertinenti fondi dell'UE. Nessuna spesa dovrebbe nuocere all'adattamento, ossia aumentare le vulnerabilità dei beneficiari o di altri.

(22) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. I portatori di interessi privati sono agenti del cambiamento in quanto forniscono informazioni, risorse, capacità e finanziamenti.

(23) Le soluzioni di adattamento e mitigazione basate sulla natura possono essere efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi, a condizione di incentivarne la diffusione mediante quadri strategici, politiche e finanziamenti. Esse possono essere attuate in modo indipendente o integrate in altre misure di adattamento e mitigazione, in combinazione con soluzioni più tecnologiche o basate su infrastrutture. Quando vi si fa ricorso occorre prendere in considerazione la complessità degli ecosistemi e gli effetti previsti dei cambiamenti climatici, il contesto locale, gli interessi e valori collegati e le condizioni socioeconomiche,

([19]) SWD(2023) 915.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

RACCOMANDA ALLA GRECIA D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Integrare le informazioni relative alle politiche e alle misure in atto e pianificate, compreso nel settore dell'agricoltura, che si prevede contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione di gas a effetto serra a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Se necessario, specificare le politiche e misure supplementari, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata.

3. Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell'obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e pianificate, tra l'altro quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati all'obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO_2 equivalente e all'obiettivo di assorbimento specifico per paese di - 1154 kt di CO_2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell'Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell'Unione dell'energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell'energia elettrica dovuto all'impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

5. Includere una traiettoria indicativa con i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 al fine di raggiungere il contributo nazionale della Grecia del 44 % all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Indicare un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire al sotto-obiettivo indicativo stabilito per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un traguardo indicativo per il riscaldamento e il raffrescamento per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche e l'obiettivo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Specificare quale traguardo la Grecia intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7. Sviluppare ulteriormente politiche e misure che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Grecia all'obiettivo vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo la Grecia intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni in linea con le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Spiegare in che modo la Grecia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile e garanzie di origine. Illustrare ulteriormente le misure per garantire un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche, indicando obiettivi quantitativi specifici. Fornire ulteriori informazioni su come la Grecia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, anche mediante l'istituzione di un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell'elettricità e del riscaldamento e raffrescamento. Includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria e preparare l'UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

8. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Grecia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Fornire spiegazioni circa le misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano, alla luce del profilo di consumo della Grecia e dell'infrastruttura esistente di gas naturale, dell'uso del digestato e delle applicazioni per la CO_2 biogenica.

9. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare. Indicare l'ammontare del risparmio energetico cumulativo da realizzare nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e spiegare come stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo.

11. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica e in particolare fornire informazioni circa le misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell'ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030. Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. Descrivere in dettaglio il ruolo del fondo nazionale per l'efficienza energetica, come definito nell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791, nel contribuire a realizzare i contributi nazionali per l'efficienza energetica agli obiettivi dell'UE, compreso l'uso di strumenti finanziari nell'ambito del fondo.

12. Indicare obiettivi ambiziosi aggiornati affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni sulle misure correlate per il parco immobiliare, indicandone l'impatto atteso per quanto riguarda il risparmio di energia.

13. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, fissando chiari obiettivi e misure per fare fronte a una riduzione o interruzione delle forniture e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Valutare il livello di adattamento dell'infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte dipetrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema secondo l'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Illustrare in che modo le misure delineate nella proposta di piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima possono contribuire allo sviluppo di mercati dell'energia al dettaglio più competitivi e consolidare la responsabilizzazione dei consumatori nei mercati al dettaglio.

15. Integrare l'approccio alla povertà energetica fornendo ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia, in particolare quelle per l'accesso all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici e all'energia rinnovabile, tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407 sulla povertà energetica. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

16. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all'economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dal bilancio pubblico e da quello unionale, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche di promozione nazionali nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18. Indicare con precisione in che modo ed entro quando la Grecia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo la Grecia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure.

19. Illustrare più nel dettaglio la base analitica fornendo proiezioni al 2040 dello sviluppo del sistema energetico in base alle politiche e alle misure pianificate.

20. Fornire informazioni dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure previsti a sostegno di una transizione giusta, anche nelle isole. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Garantire l'allineamento tra il calendario per l'eliminazione graduale del carbone e la chiusura delle singole centrali a lignite, così come illustrato nei piani territoriali per una transizione giusta, e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l'energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Palamento europeo e del Consigio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Grecia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

21. Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d'insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l'ampia partecipazione dell'insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

22. Intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri confinanti nell'ambito del gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC) al fine di integrare ulteriormente sfide comuni e obiettivi condivisi in materia di interconnettività, energia rinnovabile e mercato interno. Illustrare in che modo la Grecia intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2413. Proseguire gli sforzi per firmare i due accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Bulgaria e Italia).

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L'OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL'ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1. Valutare le vulnerabilità e i rischi pertinenti legati alle ondate di calore, alle alluvioni e alla siccità. Elaborare una valutazione completa dei rischi e delle vulnerabilità, che si occupi in particolare di settori quali, tra l'altro, agricoltura, gestione delle acque e silvicoltura. Garantire progressi nell'attuazione delle misure di adattamento. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione. Usare il sostegno offerto dai programmi di finanziamento dell'UE, quali la politica agricola comune, i finanziamenti della politica di coesione e altri fondi pertinenti dell'Unione, dando più rilievo alla resilienza climatica. I fondi dell'Unione dovrebbero essere spesi in modo da aumentare la resilienza climatica e non le vulnerabilità (ossia non devono arrecare un danno significativo all'adattamento).

2. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento della Grecia. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica. Coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi del settore privato nell'elaborazione delle politiche, nella loro attuazione e negli investimenti. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni.

3. Promuovere soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi nelle strategie, politiche e piani nazionali e prevedere investimenti nella loro attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione